



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Regolamento per la disciplina della T.A.R.I.

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 37 del 27/07/2020

Modificato con
Delibera del
Consiglio Comunale
n. 31 del 30/06/2021



INDICE

	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	- Oggetto del Regolamento
	DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Art. 1	- Istituzione del tributo
Art. 2	- Presupposto
Art. 3	- Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 4	- Soggetto attivo
Art. 5	- Soggetto passivo
Art. 6	- Presupposto oggettivo
Art. 7	- Determinazione della superficie tassabile
Art. 8	- Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti
Art. 9	- Produzione di rifiuti speciali
Art. 10	- Tariffa del tributo
Art. 11	- Istituzioni scolastiche statali
Art. 12	- Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 13	- Determinazione delle tariffe del tributo
Art. 14	- Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 15	- Determinazione del numero degli occupanti delle utenze Domestiche
Art. 16	- Obbligazione tributaria
Art. 17	- Zone non servite
Art. 18	- Mancato svolgimento del servizio
Art. 19	- Riduzione per la raccolta differenziale da parte delle utenze Domestiche - Compostaggio domestico
Art. 20	- Agevolazioni per le utenze non domestiche per l'avvio al recupero e al riciclo dei rifiuti urbani in modo autonomo
Art. 20 bis	- Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal servizio pubblico di raccolta
Art. 21	- Riduzioni tariffarie
Art. 22	- Agevolazioni ed esenzioni
Art. 23	- Detrazioni incentivanti per nuove assunzioni e nuove imprese
Art. 24	- Agevolazioni ed esenzioni emergenza COVID-19
Art. 25	- Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 26	- Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni
Art. 27	- Tributo giornaliero
Art. 28	- Tributo Provinciale
Art. 29	- Dichiarazione di inizio, variazione e cessazioni
Art. 30	- Riscossioni
Art. 31	- Verifiche ed accertamenti



Art. 32	-	Sanzioni ed interessi
Art. 33	-	Rateizzazioni del tributo o dell'accertamento
Art. 34	-	Riscossione coattiva
Art. 35	-	Funzionario responsabile
Art. 36	-	Rimborsi e compensazioni
Art. 37	-	Importi minimi
Art. 38	-	Trattamento dei dati personali
Art. 39	-	Norma di rinvio
Art. 40	-	Entrata in vigore del regolamento
Art. 41	-	Disposizioni finali
		Allegato "A"
		Allegato L-quater - D Lgs 152/06
		Allegato L-quinqes - D Lgs 152/06



TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Monte San Vito, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

ART. 1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 3 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo



smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal contratto di servizio con il gestore nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

4. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006, che si allegano al presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 5, 6 e 7;
- g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni commerciali se diversi dai rifiuti urbani;



- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

7. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. "produttore di rifiuti": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c. "detentore", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d. "prevenzione": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e. "conferimento": l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f. "gestione dei rifiuti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g. "Gestore": il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h. "raccolta", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la



gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

i. “raccolta differenziata”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

j. “riciclaggio”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

k. “spazzamento delle strade”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

l. “auto compostaggio”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

m. “compostaggio di comunità”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

n. “rifiuto organico”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

o. “rifiuti alimentari”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

p. “utenza domestica”: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

q. “utenza non domestica”: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

r. “parte fissa della tassa”: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

s. “parte variabile della tassa”: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;



t. “Centro di Raccolta”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un’area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

u. “Centro del Riuso”: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l’esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

v. “riutilizzo”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

w. “preparazione per il riutilizzo”, ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

x. “recupero”, ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 5 SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree, l’occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali



ed aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, nonché alla presentazione della relativa dichiarazione.

5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

ART. 6

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 29, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere da primo gennaio successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1 comma 647 della legge



27/12/2013, n.147, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante comunicazione nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 della Legge del 27 luglio 2000, n. 212.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 8

LOCALI E AREE SCOPERTE NON SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento del 30% (come stabilito dal vigente regolamento all'art. 9);
- b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;



- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico; i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

2. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;



- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

3. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

4. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

ART. 9 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di abbattimento della superficie del 30%.

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo articolo ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

ART. 10 TARIFFA DEL TRIBUTO



1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.

3. 4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n.147.

ART. 13

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione, sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'Autorità d'ambito competente, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 443/2019/RIF del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato "A" al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli



investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 :

- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

7. Qualora l'utente necessitasse, per la raccolta del proprio rifiuto urbano o assimilato, di un servizio personalizzato di raccolta al di fuori degli standard e delle modalità definite dal servizio istituzionale e utilizzati per la definizione del piano finanziario, il servizio dedicato potrà essere reso dal Gestore con oneri aggiuntivi posti a carico della sola utenza richiedente, senza incidere sui costi posti a carico degli altri utenti.

ART. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato "A" del presente regolamento.
- 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.



4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data della emissione del ruolo. Si considerano le variazioni anagrafiche relative alla composizione del nucleo familiare, intervenute entro il 30 Giugno dell'anno di riferimento del tributo.

3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione di persone fisiche o giuridiche il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 2 (due).

ART. 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del mese nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

ART. 17

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta "porta a porta" domiciliare dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 30 (trenta) metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata dal limite della proprietà privata al punto unico di conferimento, costituito da "ceste" munite di coperchio e di chiusura a chiave.



3. Per le utenze che si trovano ad una distanza dal limite della proprietà privata al punto unico di conferimento, superiore a 30 metri lineari, per le quali è effettuata la raccolta in regime di privativa mediante sistema di collocazione di punti unici di conferimento, costituiti da “ceste” munite di coperchio e di chiusura a chiave, il tributo da applicare è ridotto in misura del 65% (sessantacinque per cento).

4. La riduzione di cui al presente articolo deve risultare dalla dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta “porta a porta”.

ART. 18

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 19

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. L'agevolazione indicata nel comma precedente verrà applicata alla tariffa, che verrà ridotta del 10% per compostaggio domestico.

ART. 20

AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'AVVIO AL RECUPERO E AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa



riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile di una percentuale fino ad un massimo del 50%, commisurata alla quantità dei rifiuti avviati al riciclo e calcolata proporzionalmente al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati al riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.

5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 maggio di ciascun anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente e la copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente-.

6. L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata sul tributo dovuto per l'anno successivo.

ART. R 1

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 20 Febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale



avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30 settembre 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.

5. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 21 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 15%;
- b. la tariffa del tributo per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che



danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 22 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Sono esenti le abitazioni occupate in via esclusiva da soggetti che, con comprovata documentazione, risultano ricoverati in luoghi di degenza e/o cura da oltre sei mesi, anche senza il distacco delle utenze e purché detta abitazione sia effettivamente inutilizzata da chiunque.
2. L'esenzione di cui al precedente comma deve essere richiesta dal contribuente entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e decorrere dall'anno successivo a quello della richiesta.
3. Per le utenze non domestiche incluse nelle categorie 1 - 22 - 27 che hanno avuto un aumento della tariffa del nuovo tributo superiore al 100% rispetto alla tariffa pagata nell'anno 2012, si applica una riduzione del 60% sia sulla tariffa variabile sia sulla tariffa fissa.

Art. 23 DETRAZIONI INCENTIVANTI PER NUOVE ASSUNZIONI E NUOVE IMPRESE

1. Al fine di incentivare l'apertura di nuove imprese o nuove assunzioni di lavoratori dipendenti sono riconosciute all'imprenditore, per un periodo massimo di tre anni e per un importo massimo di mille euro annuali, detrazioni sull'IMU, sulla TARI e altri tributi locali, per gli immobili, aree e locali ove si svolge l'attività imprenditoriale ubicati nel territorio di Monte San Vito.
2. Le detrazioni di cui al comma precedente debbono essere utilizzate prioritariamente per il calcolo dell'IMU e per la parte residuale per la TARI e per gli altri tributi locali. Alla copertura del mancato gettito della TARI, derivante dal presente articolo, si provvede con fondi di bilancio non finanziati dal tributo comunale sui rifiuti.
3. Per poter fruire dei benefici del presente articolo, l'inizio dell'attività o dell'assunzione di almeno un lavoratore con impegno orario non inferiore a 30 ore settimanali deve risultare non anteriore al 1° gennaio dell'anno di competenza e deve essere documentata in sede di dichiarazione annuale, nella quale dovrà risultare quanto segue:
 - Che, nei dodici mesi precedenti, l'imprenditore non ha cessato un'altra attività ovvero il dipendente non ha cessato un rapporto con il medesimo datore di lavoro;
 - Che la nuova attività o la nuova assunzione hanno avuto una durata non inferiore ad un anno intero ovvero risultano attive alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale;
 - Che, ai fini dell'estensione del beneficio al secondo e terzo anno, le condizioni di cui sopra permangono rispettivamente per il secondo o il terzo anno senza interruzione ovvero risultino attive alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione, che deve essere obbligatoriamente prodotta per il secondo e/o per il terzo anno d'imposta relativamente al quale si intende fruire del beneficio.
4. Sono equiparate alle aziende che iniziano l'attività, le aziende che trasferiscono la loro sede operativa e che aprono o trasferiscono una succursale operativa in loco,



limitatamente al tributo di competenza del Comune di Monte San Vito. Sono escluse dal beneficio le sedi o succursali non operative. Questo articolo è esteso a regolamenti ad altri tributi che prevedono analogo beneficio ove non previsto.

5. Qualora siano presenti altri tributi che prevedono analogo beneficio. Il limite massimo cumulabile è pari ad € 1.000,00=.

ART. 24

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI EMERGENZA COVID-19

Al fine di mitigare le difficoltà economiche delle famiglie e delle attività che hanno subito una diminuzione del reddito disponibile a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si stabiliscono le seguenti agevolazioni:

UTENZE DOMESTICHE

Requisiti di ammissibilità:

- Il patrimonio mobiliare, riferito all'intero nucleo familiare, (depositi e conti correnti bancari e postali) al 30/06/2021, non deve essere superiore ad € 5.000,00=
- Nei primi sei mesi dell'anno 2021 diminuzione del reddito familiare, inteso come liquidità finanziaria, per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 come di seguito precisato:
 - a) Lavoro dipendente: la diminuzione del reddito da lavoro dipendente deve essere almeno pari al 20% e viene dimostrata mediante confronto tra il reddito lordo percepito in busta paga nei primi sei mesi dell'anno 2019 e il reddito lordo percepito nelle corrispondenti mensilità 2021. Ai fini del confronto non vengono considerati i redditi derivanti da premi di produzione e/o produttività;
 - b) Lavoro autonomo: la diminuzione del reddito da lavoro autonomo deve essere almeno pari al 30% e viene dimostrata mediante confronto tra il volume di affari ai fini IVA registrato nei primi sei mesi dell'anno 2019 e il volume di affari ai fini IVA registrato nelle corrispondenti mensilità 2021. Per i lavoratori autonomi in regime di contabilità forfettaria o semplificata il confronto avviene sul fatturato registrato nei primi sei mesi dell'anno 2019 e 2021;
 - c) Nel caso di più redditi omogenei (es.: 2 redditi da lavoro dipendente o 2 redditi da lavoro autonomo) all'interno dello stesso nucleo familiare / formazione sociale di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016, gli stessi vanno sommati tra loro ai fini della verifica della riduzione rispettivamente del 20% o del 30%;
 - d) Nel caso di redditi misti (es.: lavoro dipendente e lavoro autonomo) all'interno dello stesso nucleo familiare / formazione sociale di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016, gli stessi vanno sommati tra loro e il requisito si considera soddisfatto quando la riduzione del reddito 2021 è pari ad almeno il 25% rispetto al reddito 2019.

Tali agevolazioni possono essere applicate anche a utenze domestiche titolari di attività economiche iscritte a Tassa Rifiuti nel Comune di Monte San Vito, chiuse per emergenza COVID-19, che rispettino i requisiti sopra riportati.

Per attestare il possesso dei requisiti il richiedente, nella domanda da presentare all'ufficio tributi utilizzando i modelli predisposti, ricorre alle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Agevolazione applicata: riduzione del 25% sulla parte fissa e sulla parte variabile.



UTENZE NON DOMESTICHE

Requisiti di ammissibilità:

1. Utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere obbligatoriamente la loro attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o che hanno avuto restrizioni o riduzioni alle loro attività individuate dal Comune nelle seguenti categorie:

- Categoria 1.7 Bed & Breakfast: riduzione del 30% sulla parte fissa e parte variabile.
- Categoria 1.2 Agriturismi: riduzione del 30% sulla parte fissa e parte variabile.
- Categoria 2.1 Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto: riduzione del 45% sulla parte fissa e parte variabile.
- Categoria 2.7 Alberghi con ristorante: riduzione del 30% sulla parte fissa e parte variabile.
- Categoria 2.8 Alberghi senza ristorante: riduzione del 30% sulla parte fissa e parte variabile.
- Categoria 2.13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli: riduzione del 30% sulla parte fissa e parte variabile.
- Categoria 2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato: riduzione del 30% sulla parte fissa e parte variabile.
- Categoria 2.17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista: riduzione del 30% sulla parte fissa e parte variabile.
- Categoria 2.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti: riduzione del 30% sulla parte fissa e parte variabile.
- Categoria 2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub: riduzione del 50% sulla parte fissa e parte variabile.
- Categoria 2.24 Bar, caffè, pasticcerie: riduzione del 60% sulla parte fissa e parte variabile.

Le utenze appartenenti alle categorie tariffarie sopra elencate non dovranno presentare alcuna istanza. L'agevolazione verrà applicata d'ufficio.

2. Utenze non domestiche, appartenenti a tutte le altre categorie non elencate nel punto precedente, che hanno avuto una riduzione, di almeno il 30% del relativo fatturato registrato nell'anno 2020 rispetto a quello registrato nell'anno 2019, connessa alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.

Per attestare il possesso dei requisiti le utenze interessate dovranno presentare apposita domanda utilizzando i modelli predisposti dall'ufficio tributi.

Agevolazione applicata: riduzione del 25% sulla parte fissa e sulla parte variabile.

Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo verranno finanziate mediante trasferimenti statali da COVID - 19.



ART. 25

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora di rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni previste dai precedenti articoli, comprese quelle relative alle agevolazioni da emergenza COVID-19, la tariffa applicata non potrà essere inferiore al 10 % della tariffa relativa alla categoria di appartenenza, deliberata ogni anno dal Consiglio Comunale.

ART. 26

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni, esenzioni, e detassazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Le agevolazioni concesse ai sensi dei precedenti articoli 22, 23 verranno finanziate mediante fondi di Bilancio.

ART. 27

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 % E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.



ART. 28
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 29
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.

La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax o posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC.

La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o dalla data della ricevuta per la posta elettronica e PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione.

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;



Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

ART. 30 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti gli avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in rate che verranno stabilite ogni anno dalla Giunta Comunale. In caso di omesso o parziale pagamento il Comune emetterà relativo avviso di liquidazione.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune secondo le modalità che verranno stabilite ogni anno dalla Giunta Comunale:



- a) Mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
- b) Attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82 (Pago Pa);

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. L.gs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ART. 31

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.



2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 32 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.



6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 33

RATEIZZAZIONE DEL TRIBUTO O DELL'ACCERTAMENTO

Su richiesta del contribuente può essere concessa la rateizzazione del pagamento delle somme complessivamente dovute per annualità arretrate a seguito di avvisi di accertamento. La rateizzazione è concessa secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo. Le somme rateizzate devono essere versate in rate mensili di pari importo con un minimo di € 300,00 nei seguenti limiti:

1. Per importi inferiori o uguali ad € 50.000,00 è possibile rateizzare nei seguenti modi:
 - Fino a un massimo di 12 mesi per importi fino ad € 10.000,00;
 - Fino a un massimo di 18 mesi per importi da € 10.001,00 ad € 25.000,00;
 - Fino a un massimo di 24 mesi per importi da € 25.001,00 ad € 50.000,00;
2. Per importi superiori ad € 50.000,00 è possibile rateizzare nei seguenti limiti ed alle seguenti condizioni:
 - Fino a un massimo di 36 mesi con rate mensili di pari importo senza polizza fideiussoria o fidejussione bancaria;
 - Oltre 36 mesi e fino a un massimo di 60 mesi con rate mensili di pari importo con l'obbligo di presentare la polizza fideiussoria o la fidejussione bancaria. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. Gli interessi sono calcolati dalla data di scadenza del pagamento dell'avviso di accertamento e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avvisi di accertamento, dovrà essere presentata entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica dell'atto.

In caso di mancato versamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e la riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fidejussione, ove presente, o tramite iscrizione a ruolo o ingiunzione.

Il presente articolo non si applica ai tributi iscritti a ruolo coattivo, per i quali la rateizzazione è di competenza dell'Agente della Riscossione.

ART. 34

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/73 o ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910 per gli avvisi di accertamento emessi fino al 31 dicembre 2019 e mediante avvisi di accertamento esecutivi emessi dal 1 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della L. 160 del 27/12/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 35

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni



attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 36

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il rimborso spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 37

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 38

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016.

ART. 39

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 40

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2021.



2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigente.

ART. 41

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



ALLEGATO A

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI (categorie di utenze non domestiche).

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e di riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie
- 12 Banche ed istituti di credito, studi professionali
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub



23 Mense, birrerie, amburgherie

24 Bar, caffè, pasticcerie

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28 Ipermercati di generi misti

29 Banchi di mercato generi alimentari

30 Discoteche, night club



ALLEGATO L-quater - D Lgs 152/06

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.».



«Allegato L-*quinquies* - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-*ter*), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. ~~A~~torimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.».